

Le disposizioni applicative del regime dell'Iva per cassa: la circolare Assonime n.6 del 18 febbraio 2013

a cura di Sandro Cerato

In attuazione dell'art.167-*bis* della direttiva 2006/112, l'art.32-*bis* del D.L. n.83/12 ha introdotto nel nostro ordinamento un (nuovo) regime opzionale di Iva per cassa (o *cash accounting*), applicabile, in linea generale a tutte le operazioni poste in essere da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2.000.000 di euro. La disposizione normativa citata è stata successivamente attuata con [D.M. 11 ottobre 2012](#), mentre le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione sono state stabilite con [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2012. A completamento del descritto quadro normativo, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la [C.M. n.44/E/12](#). Da ultimo, sull'argomento è intervenuta Assonime con Circolare n.6 del 18 febbraio 2013 con la quale ha esaminato le disposizioni contenute nei cennati provvedimenti dell'11/10/12 e del 21/11/12, tenendo conto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia nell'anzidetta C.M. n.44/E/12, e segnalando, nel contempo, le questioni sulle quali rimangono ancora dubbi interpretativi.

Premessa

Con la Circolare n.6 del 18 febbraio 2013, Assonime è tornata a commentare il nuovo regime di Iva per cassa, di cui all'art. 32-*bis* del D.L. n.83/12, entrato in vigore lo scorso 1° dicembre 2012 (in precedenza lo aveva fatto con la circolare n.27/12).

Il nuovo regime prevede che per tutte le cessioni di beni e per tutte le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per tali soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Il differimento dell'esigibilità ed il differimento della detrazione relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che opta per l'Iva per cassa è limitato nel tempo in quanto l'imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Disciplina art.32- <i>bis</i> del D.L. 22/06/12, convertito con modificazioni dalla L. n.134/12		
Cedente/ Prestatore	Differimento della detrazione relativa agli acquisti effettuati	Operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi): l'imposta è esigibile dal giorno di riscossione dell'importo esposto in fattura e comunque, nell'ipotesi di inadempimento del cessionario/committente, dopo il decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo il caso di sopravvenuto assoggettamento, prima della scadenza di tale termine, del cessionario/committente ad una procedura concorsuale.
	Limite temporale all'esigibilità differita	Operazioni passive: l'imposta è detraibile soltanto dopo aver pagato l'importo esposto nelle stesse, oppure per effetto del decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione.

**Cessionario/
committente**

Tale soggetto può detrarre l'imposta addebitata dal cedente/prestatore in Iva per cassa, secondo i criteri generali – ovvero in base al momento di effettuazione dell'operazione (art.6, DPR n.633/72), a prescindere, quindi, da quello di pagamento del corrispettivo – salvo il caso in cui abbia esso stesso optato per tale istituto speciale.

Differimento dell'esigibilità e della detrazione

In relazione al differimento dell'esigibilità del debito Iva ed allo speculare rinvio del diritto alla detrazione in capo al soggetto che opta per il regime di Iva per cassa, è previsto che il termine di un anno, quale limite massimo di differimento, decorre dal momento di effettuazione dell'operazione, individuato a norma dell'art.6 del DPR n.633/72. Per il computo del termine:

- nell'ipotesi di fatturazione differita, rileva in ogni caso la data di consegna o spedizione dei beni, quale risulta dal documento di trasporto, e non la data di emissione della fattura (che può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo);
- il limite annuale non si applica nell'ipotesi di assoggettamento a procedura concorsuale del cessionario/committente prima del decorso del predetto termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione. A tale proposito, la C.M. n.44/E/12 ha precisato che le procedure concorsuali si considerano avviate alla data in cui l'organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura (ad esempio, la sentenza di fallimento), e che in tale ipotesi la sospensione dell'esigibilità si rende applicabile a tutte i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con Iva per cassa, per le quali l'imposta diviene esigibile solo all'atto dell'incasso del corrispettivo. In caso di revoca della procedura, l'imposta diviene esigibile nella liquidazione periodica in cui avviene la revoca, a meno che a tale data non sia ancora decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione. Assonime osserva che nel testo del D.M. 11/10/12 non è stata inserita la previsione dell'inapplicabilità del limite annuale al differimento dell'esigibilità dell'imposta nel caso in cui, prima del decorso del termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure esecutive, previsione, invece, presente nell'art.7 del D.L. n.185/08. Assonime non comprende le ragioni di questa scelta, atteso che per le procedure esecutive sono validi gli stessi motivi che portano ad escludere l'applicabilità del limite annuale nel caso di assoggettamento a procedure concorsuali. Peraltro, nessun accenno all'argomento è contenuto nella richiamata circolare dell'Agenzia n.44/E/12;
- per l'imposta relativa alle variazioni in aumento, di cui all'art.26, co.1, del DPR n.633/72, il termine di un anno decorre comunque dalla data di effettuazione dell'operazione originaria, mentre le variazioni in diminuzione intervenute nel predetto termine di un anno rettificano direttamente l'imposta esigibile, mentre quelle intervenute successivamente sono computate nella prima liquidazione utile.


Per quanto concerne l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta in capo al soggetto che opta per il regime di Iva per cassa:

- l'esercizio del diritto alla detrazione sorge a partire dal momento in cui i corrispettivi sono pagati, e comunque decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione;
- l'esercizio del diritto alla detrazione deve avvenire con le condizioni esistenti al momento in cui l'operazione si considera effettuata, essendo a tal fine ininfluenza il rinvio della detrazione in base al regime di Iva per cassa. In tal modo, si legge nella C.M. n.44/E/12, *“si è inteso evitare che la percentuale di detraibilità spettante possa essere determinata in ragione del momento in cui il prezzo è corrisposto e, quindi, rimessa alla determinazione del cessionario/committente in regime di Iva per cassa”*. In altre parole, ciò sta a significare che per i soggetti che applicano il pro-rata di detraibilità, di cui all'art.19-bis del DPR n.633/72, l'imposta detraibile sulle fatture di

- acquisto per le quali si applica il regime di Iva per cassa è quella che risulta dall'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno in cui è effettuata l'operazione, ai sensi dell'art.6 del DPR n.633/72, e non quella eventualmente applicabile nell'anno solare (ad esempio successivo) in cui l'imposta diviene esigibile;
- il termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione coincide con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, coincidendo quest'ultimo con la data in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo, ovvero il decorso di un anno.

Il volume d'affari

Relativamente al volume d'affari, quale parametro per la verifica dell'opzione per l'Iva di cassa:



Su tale ultimo aspetto, la C.M. n.44/E ha precisato che l'importo di € 2.000.000 non deve essere ragguagliato all'anno per i soggetti che intendono optare per l'Iva di cassa in sede di inizio dell'attività. Ad esempio, se un soggetto passivo inizia l'attività nel mese di settembre 2013 e prevede di produrre nell'anno 2013 (da settembre a dicembre) un volume d'affari di € 1,5 milioni può comunque optare per l'Iva di cassa nel triennio 2013 – 2015.

Come indicato nel D.M. 11 ottobre 2012 e nella C.M. n.44/E/12:

- ai fini della verifica della sussistenza del requisito dimensionale, devono essere considerate anche le operazioni non assoggettabili ad Iva per cassa, ma costituenti "volume d'affari" ai sensi dell'art.20, DPR n.633/72;
- nel caso di superamento, nel corso dell'anno di efficacia dell'Iva di cassa, del predetto limite di 2 milioni di euro, le operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo sono soggette ai criteri generali di cui all'art.6 del DPR n.633/72, con l'effetto che nella liquidazione relativa all'ultimo mese in cui è applicata l'Iva per cassa deve essere ricompresa anche l'imposta a debito riguardante le operazioni già effettuate sino a tale data, e il cui corrispettivo non risulti ancora incassato. Analogamente, può essere detratta l'Iva relativa agli acquisti di beni e servizi che risultano effettuati a tale data, sebbene il relativo corrispettivo non sia stato ancora pagato.

Sul punto l'osservazione di Assonime è quella che, a partire dal 1° gennaio 2013, per la soglia massima di €2.000.000 si deve tener conto anche delle operazioni di cui all'art.21, co.6-bis del DPR 633/72, ossia delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, carenti del presupposto territoriale (artt. da 7 a 7-septies del DPR n.633/72), soggette all'obbligo di fatturazione e rilevanti nella determinazione del volume d'affari.

Ambito soggettivo

La facoltà di differire l'esigibilità dell'Iva è concessa a coloro che, operando nell'esercizio di impresa, arti o professioni, ai sensi degli artt.4 e 5 del DPR n.633/72, effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni. Il dettato normativo, nel richiedere la qualità di soggetto passivo in capo al cessionario/committente dell'operazione, quale requisito per il differimento dell'Iva all'atto del pagamento del corrispettivo, esclude dal perimetro di applicazione della normativa in commento le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori¹⁵.

¹⁵ Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella C.M. n.44/E/12, non rientrano nell'ambito dei soggetti "privati", con conseguente possibilità di applicazione dell'Iva di cassa per le operazioni effettuate nei loro confronti, gli enti non commerciali che

È irrilevante il luogo in cui è stabilito il destinatario dell'operazione, che pertanto può anche essere un soggetto estero purché l'acquisto sia effettuato in qualità di soggetto passivo.

🍷 Relativamente alle operazioni escluse, Assonime osserva che il nuovo obbligo di indicazione nella fattura¹⁶, ai sensi dell'art.21, co.2, lett.f) del DPR n.633/72, del codice fiscale dell'acquirente o committente persona fisica che agisce in quanto tale, può aiutare a distinguere le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non imprenditori o professionisti ed escluse dal regime di Iva per cassa.

Operazioni escluse

Oltre alle operazioni effettuate con i privati, il regime dell'Iva per cassa non è invocabile anche per le operazioni attive effettuate:

- nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'imposta. È il caso, ad esempio, di quelli monofase di cui all'art.74, co.1, DPR n.633/72, oppure delle agenzie di viaggio o turismo (art.74-ter, DPR n.633/72), o del margine per i beni usati (art.36, D.L. n.41/95). Rientrano anche il regime speciale per l'agricoltura e attività connesse (artt. 34 e 34-bis del DPR n.633/72), nonché quello dell'agriturismo (art.5, co.2 della L. n.413/91). A questo proposito, la C.M. n.44/E/12, confermando la relazione al D.M. del 12/10/12, ha precisato che il regime dell'Iva per cassa è, invece, applicabile anche alle operazioni effettuate, secondo le regole ordinarie, dai soggetti passivi che – previa separazione delle attività di cui all'art.36 del DPR n.633/72 – applicano sia regimi speciali che quello ordinario. In altre parole, se un soggetto effettua anche altre operazioni con l'Iva applicata nei modi ordinari può applicare, previa separazione dell'attività ai sensi dell'art.36 del DPR n.633/72, il differimento dell'esigibilità dell'imposta in argomento per tali operazioni. Sul punto, Assonime ha commentato positivamente la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate;
- con applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*);
- in base alla disciplina generale dell'Iva per cassa di cui all'art.6, co.5, del DPR n.633/72;
- in regime di non imponibilità Iva, di cui agli artt.8, 8-bis, e 9 del DPR n.633/72 (esportazioni di beni, operazioni assimilate alle esportazioni e servizi internazionali), in quanto l'imposta non è dovuta dall'operatore nazionale che effettua l'operazione.

Sono escluse dal regime di Iva per cassa anche alcune operazioni passive, e più in particolare:

- gli acquisti di beni e servizi soggetti ad Iva con il regime del *reverse charge* (prestazioni di servizi nel settore edile resi da subappaltatori, cessioni di immobili abitativi e strumentali con applicazione dell'Iva per opzione, ecc.);
- gli acquisti intracomunitari di beni (anch'essi soggetti al *reverse charge*);
- le importazioni di beni;
- le estrazioni di beni dai depositi Iva.

In merito alle predette operazioni escluse, la C.M. n.44/E/12 ha precisato che la presenza delle stesse non determina alcuna conseguenza sulla detrazione dell'Iva sugli acquisti, che rimane differita in ogni caso in relazione a tutte le operazioni passive, *“anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire dell'Iva per cassa, qualora quest'ultime e i relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata ai sensi dell'art.36 del DPR n.633/72”*.

agiscono nell'esercizio d'impresa, anche per i beni o servizi acquistati “promiscuamente” sia per l'esercizio dell'attività istituzionale, sia per quella commerciale. In altre parole, restano esclusi solamente gli acquisti di beni o servizi destinati ad essere utilizzati esclusivamente nella sfera non commerciali di tali enti, per i quali il cedente o prestatore dovrà prestare particolare attenzione al fine di comprendere l'utilizzo degli stessi da parte dell'ente destinatario dell'operazione.

¹⁶ I soggetti che optano per il regime dell'Iva per cassa devono riportare sulle fatture emesse la seguente annotazione: *Operazione con "Iva per cassa" ai sensi dell'art.32-bis del D.L. n.83/12*. Tale annotazione sulle fatture non costituisce un adempimento funzionale - a dispetto di quanto avveniva nel sistema dell'Iva per cassa di cui al D.L. n.185/08 - ma risponde all'esigenza della regolare tenuta della contabilità per il cedente o prestatore che assoggettati all'Iva per cassa solo alcune operazioni, escludendo ad esempio quelle effettuate nell'ambito di regimi speciali. L'indicazione obbligatoria in fattura “Iva per cassa - art.32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n.83” ha l'unico scopo di consentire la sospensione dell'esigibilità per l'emittente della fattura e il successivo controllo di quanto riscosso, ma non influisce sul diritto di detrazione per il cliente.

Effetti e modalità di esercizio dell'opzione

Relativamente alle modalità di esercizio dell'opzione, l'art.32-*bis* del D.L. n.83/12 rinviava ad un provvedimento direttoriale, la cui emanazione è avvenuta il 21 novembre 2012, stabilendo in primo luogo che l'opzione si desume esclusivamente dal comportamento concludente del contribuente, ed è comunicata nella prima dichiarazione Iva da presentarsi successivamente alla scelta effettuata, con la conseguenza che nessun modello ad hoc deve essere presentato da parte del soggetto passivo Iva. Pertanto:

- coloro che hanno inteso avvalersi del regime in questione già a partire dal 1° dicembre 2012 dovranno comunicare tale scelta nel modello Iva 2013 (quadro VO), relativa all'anno 2012, atteso che trattasi della prima dichiarazione annuale da presentarsi successivamente alla scelta effettuata che, come detto, si concretizza con il comportamento concludente;
- al contrario, i soggetti passivi che hanno optato per il regime di Iva per cassa a partire dal 1° gennaio 2013, dovranno confermare tale scelta nel modello Iva 2014, per l'anno 2013.

Per quanto riguarda la dichiarazione Iva 2013, Assonime si limita a ricordare i rigli interessati del quadro VE (rigo VE36, campo 3) e del quadro VF (rigo VF19, campo 3), nonché della necessità di barrare la casella del rigo VO15 per coloro che hanno adottato il regime già a partire dal 1° dicembre 2012.

Opzione per l'applicazione dell'Iva per cassa		
	Manifestazione dell'opzione	Applicazione dell'Iva per cassa
Anno 2012	In sede di dichiarazione annuale Iva per il 2012	Dal 1° dicembre 2012
Anno 2013 e successivi	Nel corso dell'anno di riferimento	Dal 1° gennaio dell'anno di riferimento
	In sede di dichiarazione annuale Iva per l'anno interessato	
	Nel corso dell'anno in cui inizia l'attività	Dalla data di inizio attività

Relativamente alla durata dell'opzione, il D.M. 11 ottobre 2012 precisa che la stessa, una volta esercitata, vincola il soggetto passivo al mantenimento dell'opzione stessa per almeno un triennio, salvi i casi di superamento della soglia massima di volume d'affari in corso d'anno (€ 2 milioni), nel qual caso il regime, come disposto dall'art.7 del citato D.M., cessa a partire dalle operazioni effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato. Trascorso il triennio di permanenza nel regime, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi con le medesime modalità dell'opzione, ossia con il comportamento concludente (ritorno all'applicazione dell'Iva "ordinaria") e con la comunicazione nella prima dichiarazione Iva da presentarsi successivamente alla revoca. In merito alla durata dell'opzione, è precisato che per coloro che hanno inteso optare dal 1° dicembre 2012, l'anno 2012 è considerato per intero ai fini del computo del triennio, con la conseguenza che il regime cesserà il 31 dicembre 2014. Nel provvedimento, inoltre, è precisato che, salva l'applicazione delle relative sanzioni, sono fatti salvi gli effetti dell'opzione, anche se la stessa è comunicata in una dichiarazione "tardiva", ossia presentata entro i 90 giorni successivi allo spirare del termine ordinario.

Altri adempimenti

L'adozione del regime di Iva per cassa incide solamente sul momento di esigibilità dell'imposta, ma non sugli altri adempimenti procedurali, che restano dovuti nei modi e tempi ordinariamente previsti dalle disposizioni normative.

In particolare:

- gli obblighi di fatturazione e registrazione seguono le regole previste dagli artt.21, 23 e 25, del DPR n.633/72, evidenziando che l'imponibile indicato nelle fatture, ancorché l'imposta sia differita, concorre alla formazione del volume d'affari nell'anno di effettuazione dell'operazione;
- le operazioni soggette al regime di Iva per cassa partecipano alla determinazione del pro-rata di detrazione, di cui all'art.19-*bis* del DPR n.633/72, nell'anno di effettuazione dell'operazione;
- per quanto riguarda l'ipotesi di cessazione dell'attività, Assonime ritiene che, nell'ultima dichiarazione Iva relativa all'anno di cessazione, si debba tener conto anche dell'imposta relativa alle operazioni per le quali non si sia ancora verificata l'esigibilità del tributo (in tal senso, deporrebbe l'art.35, co.4 del DPR n.633/72
- per le operazioni ad esigibilità differita di cui all'art.6, co.5 del DPR n.633/72).

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo riferito alla singola operazione soggetta al regime di Iva per cassa, l'imposta diviene esigibile limitatamente alla quota parte riferita al corrispettivo incassato, per il cui momento di individuazione il cedente o prestatore deve far riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l'accreditamento del corrispettivo (ad esempio, assegni, bonifici, RID, ecc.).

A tale proposito va rilevato come nel corso di Telefisco 2013, l'Agenzia delle Entrate alla domanda se, ai fini del computo dell'imposta nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, rilevi il momento in cui il creditore ha notizia dell'avvenuto accreditamento o il momento dell'accreditamento del quale il creditore potrebbe avere notizia, indipendentemente dall'effettiva, formale conoscenza (verifica dei movimenti sul conto tramite *home banking*), ha precisato che nel caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, assume rilevanza il momento in cui si consegue l'effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l'accredito del corrispettivo (es. RI.BA., bonifico bancario), sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso l'invio del documento contabile da parte della banca: vale, dunque, la c.d. «data disponibile», che indica il giorno dal quale la somma accreditata può essere effettivamente utilizzata.

Infine, per quanto riguarda il rapporto con il precedente regime di Iva per cassa, di cui all'art.7 del D.L. n.185/08, abrogato a far data dal 1° dicembre 2012, Assonime raccomanda un attento monitoraggio della contabilità Iva, in quanto è possibile, per il soggetto che opta per la nuova Iva di cassa, avere altresì acquisti in sospensione operati fino al 30 novembre 2012 da soggetti che avevano applicato l'art.7 del D.L. n.185/08, con conseguente differimento del diritto alla detrazione al momento dell'effettivo pagamento dell'imposta sull'acquisto stesso (fermo restando il limite massimo di un anno), anche se nel frattempo il soggetto in questione ha optato per la nuova Iva di cassa.